Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 6 aprile — Numero 81

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

MINISTERO DELL'INTERNO

Il giorno 18 andante mese, alle ore 10,30, saranno celebrate nel Pantheon le annuali funebri onoranze in memoria del compianto Re Umberto I.

Regio decreto-legge 17 marzo 1921, n. 321, *concernente l'aumento delle indennità di giro e delle spese di ufficio agli ispettori del registro.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto del ministro delle finanze in data 2 settembre 1908, riguardante il servizio d'ispezione demaniale e le tabelle *A* e *B* al medesimo allegate;

Visto il decreto del ministro delle finanze in data 29 luglio 1914, col quale è attribuita all'Amministrazione la facoltà di assegnare un ispettore ai circoli indicati nel decreto stesso in luogo di un sottoispettore;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1503, col quale sono state aumentate del cinquanta per cento, per tutta la durata della guerra e fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, le indennità per spese di ufficio e le indennità di giro stabilite con le tabelle succitate per gli ispettori addetti agli uffici esecutivi delle tasse sugli affari ed ai circoli d'ispezione compresi nei territori delle Provincie considerate in istato di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 5, col quale sono state aumentate del trenta per cento, per tutta la durata della guerra e fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, le indennità di giro stabilite con la tabella *B* succitata, modificata col decreto Ministeriale 30 marzo 1912, n. 3439, per i circoli d'ispezione la cui circoscrizione si estende oltre il territorio del Comune in cui si trova la sede ufficiale del circolo, esclusi i circoli ai quali fu attribuito l'aumento del 50 per cento, giusta il precedente decreto;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2004, col quale indipendentemente dagli aumenti concessi coi due decreti precedenti, sono state raddoppiate le indennità di giro, di cui alla tabel-

la B, succitata per i circoli di ispezione la cui circoscrizione si estende oltre il territorio del Comune in cui si trova le sede ufficiale del circolo, previa deduzione della somma di L. 300, rappresentante spese di ufficio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono consolidati gli aumenti del 50 per cento alle indennità per spese di ufficio ed alle indennità di giro e del 30 per cento alle indennità di giro rispettivamente concessi coi decreti Luogotenenziali 2 settembre 1917, n. 1503 e 3 gennaio 1918, n. 5.

Art. 2.

Indipendentemente dal raddoppiamento delle indennità di giro concesso col decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2004, sono conferiti i seguenti aumenti:

1. Per le indennità di giro, di cui alla tabella *B*, annessa al decreto Ministeriale 2 settembre 1908, dovute agli ispettori di circoli, la circoscrizione dei quali comprende uffici delle tasse sugli affari situati oltre il territorio del Comune in cui si trova la sede ufficiale del Circolo e che sono fuori dei territori già considerati in istato di guerra, il 20 per cento.

2. Per le indennità di giro di cui alla tabella *B*, succitata per tutti i Circoli del Regno la cui giurisdizione comprende uffici di tasse sugli affari esistenti oltre il territorio del Comune in cui si trova la sede ufficiale, il 70 per cento.

3. Per le indennità di giro di cui alla tabella *B*, succitata, per i circoli la cui giurisdizione non si estende oltre il territorio del Comune in cui si trova la sede ufficiale:

a) nei territori già dichiarati zona di guerra, il 30 per cento;
b) negli altri territori, l'80 per cento.

4. Per le indennità per ispese di ufficio, di cui alla tabella *A* annessa al decreto succitato:

a) per gli ispettori addetti ad uffici situati nei territori già dichiarati zona di guerra, il 30 per cento;

b) per gli ispettori addetti ad uffici situati negli altri territori, l'80 per cento.

5. Per gli ispettori incaricati delle funzioni di cui al decreto Ministeriale 25 luglio 1914, l'aumento di cui al precedente n. 4 sulla indennità annua loro assegnata per spese di ufficio in L. 400.

Dagli aumenti di cui ai precedenti nn. 1°, 2° e 3° non è esclusa la quota di L. 300 rappresentante le spese di ufficio.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio del Ministero delle finanze le variazioni necessarie all'esecuzione del presente decreto, il quale avrà vigore dal 1° gennaio 1921 fino a tutto l'esercizio 1922-923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 322, *che sostituisce l'art 14 del Regio decreto legge 2 novembre 1919, n. 2142, relativamente al computo degli stipendi agli ufficiali della R. marina richiamati dal congedo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 2 novembre 1919, numero 2142, che stabilisce nuovi stipendi e l'indennità professionale ai corpi militari della R. marina;

Visto il Regio decreto-legge n. 116 del 1° febbraio 1920 che modifica quello anzi accennato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 14 del Regio decreto-legge numero 2142 del 2 novembre 1919, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali richiamati dal congedo è fatto lo stesso trattamento di cui all'articolo 13, venendo, anche per essi, ai fini della determinazione degli stipendi, applicati i limiti di età stabiliti per gli ufficiali del servizio attivo permanente. Conseguentemente gli ufficiali dal congedo richiamati in servizio, che hanno superato il limite di età di cui nel precedente comma, percepiranno lo stipendio loro spettante secondo la tabella, senza alcuna limitazione ».

Art. 2.

Per gli ufficiali medici in servizio attivo permanente che hanno compiuto da soldato, anzichè da ufficiale, il corso delle scuole di applicazione di Sanità militare, il tempo intercorso dalla data di ammissione a detta scuola a quello della nomina a sottotenente, sarà computato come servizio effettivo da ufficiale agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 2142, del 2 novembre 1919.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1919, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 6 febbraio 1921, n. 304, *che istituisce presso il R. Istituto superiore di studi commerciali in Venezia, alcuni corsi complementari.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'istruzione superiore commerciale e in special modo l'art. 13;

Visto il regolamento generale approvato con R. decreto del 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la proposta del Consiglio accademico del Regio Istituto superiore di studi commerciali di Venezia ratificata da quel Consiglio d'amministrazione;

Sentito il parere del Consiglio Superiore dell'Istruzione commerciale (Sezione della istruzione superiore).

Sulla proposta del Nostro minisfro segretario di Stato, per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Venezia sono istituiti: un corso della Storia del diritto per la Sezione magistrale di economia-diritto ed un corso di glottologia romanzo-germanica per la Sezione magistrale di lingue straniere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

Regio decreto 17 marzo 1921, n. 324, *che istituisce presso il R. Istituto superiore di studi commerciali in Genova, un corso complementare per la cultura speciale in materia di aziende marittime ed assicuratrici.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1782;

Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2507, col quale veniva istituito un quarto corso complementare nel R. Istituto superiore di studi commerciali di Genova;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione commerciale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai corsi complementari istituiti con gli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2507 nel Regio istituto superiore di studi commerciali in Genova è aggiunto il seguente:

« Per quei giovani che intendono acquistare una cultura speciale in materie di aziende marittime ed assicuratrici, il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti:

Economia della navigazione - legislazione marittima comparata - geografia marinara - tecnica del commercio e delle aziende marittime - assicurazione e tecnica delle aziende assicuratrici con speciale riguardo alle marittime - tecnologia navale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 13 marzo 1921, n. 325, *che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando non siano tradotti in legge, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei Deputati;

Visto l'art. 4, aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921, con nota di variazioni presentata alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 2.771.000.000 per provvedere a spese di guerra e a spese che potranno occorrere fino al 30 giugno 1921 per diretta conseguenza della guerra, comprese quelle di mantenimento della maggiore forza sotto le armi in Italia, nelle Colonie e all'estero, dando altresì facoltà al Governo del Re di effettuare, nei limiti dell'indicata somma, trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo, tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 61-*quinquies*. Spese per l'Amministrazione civile per la esecuzione di lavori di ricostruzione e di riparazione e per l'esercizio delle ferrovie nelle nuove Provincie, ecc., lire ventinove milioni quattrocentomila (L. 29,400,000).

In diminuzione:

Cap. n. 61-*bis*. Spese per la guerra, lire ventinove milioni quattrocentomila (L. 29.400.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1970. Regio decreto 18 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il ministro stesso, è autorizzato ad accettare, a nome del Governo, la donazione fatta allo Stato italiano e per esso al Museo nazionale di San Martino in Napoli dal comm. Edoardo Ricciardi della sua ricca raccolta di oggetti storici riguardanti il periodo della dominazione borbonica e dell'occupazione militare francese nel mezzogiorno d'Italia.

N. 305. Regio decreto 17 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, viene approvato il nuovo statuto della « Società Pimpisu, bonifiche agrarie e cerealicoltura di Sardegna », con sede in Roma, e viene altresì autorizzata la Società stessa ad eseguire nel Regno le operazioni prevedute dal titolo IV della legge 15 luglio 1906, n. 383.

N. 306. Regio decreto 24 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'ammontare del patrimonio destinato dall'articolo 2 del vigente statuto organico del Monte di pietà di Cagliari alle operazioni di anticipazione su cessione del quinto di stipendio viene elevato da 50.000 a 200 000.

N. 307 Regio decreto 27 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e del commercio, viene modificato l'art. 36 del vigente statuto organico della Cassa di risparmio di Bagnorea (Roma).

N. 308. Regio decreto 27 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Castelfranco Veneto, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 309. Regio decreto 27 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, vengono apportate modificazioni al vigente statuto organico della Cassa di risparmio di Corinaldo.

N. 310 Regio decreto 10 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Associazione fra utenti di caldaie a vapore dell'isola di Sardegna, viene autorizzata ad aumentare le tariffe sociali e a modificare l'art 23 del proprio statuto.

N. 314. Regio decreto 27 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Cagliari è autorizzato a riscuotere un dazio di L. 30 a quintale sulle porcellane, di L. 15 sulle maioliche e di L. 2 sui prodotti ceramici di terra ordinaria.